



# Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - RIMODULAZIONE DEI SERVIZI “INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA” E ADOZIONE ULTERIORI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI COMUNALI**

### **IL SINDACO**

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi e dei decessi notificati alla medesima O.M.S., ha indotto le Autorità nazionali e regionali ad adottare provvedimenti emergenziali sempre più stringenti;

Che con apposita delibera assunta il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 87 del d.l. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, che dispone quanto segue:

*“1. ... Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

*3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al*

comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

Che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 (oggi non più efficace), all'art. 2, comma 1, aveva esplicitamente confermato le predette disposizioni e che, pertanto, l'attività svolta dall'amministrazione pubblica continua ad essere tra le attività non sospese (cod. Ateco 84), fermo restando il richiamo al predetto art. 87 del d.l. n. 18/2020 che definisce il lavoro agile come “modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa”;

Visto il d.l. 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 (le cui disposizioni sostituiscono quelle del citato D.P.C.M. 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno p.v.), rettificato con D.P.C.M. 18 maggio 2020 ed, in particolare, l'allegato 17 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 43 del 17 maggio 2020 “Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie”;

Evidenziato che l'art. 263 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Rilancio”), recante “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” ha previsto quanto segue:

“1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

4. ...”;

Che nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle p.a. continua a rimanere quella contenuta nell'art. 87 che, tuttavia, deve essere letta ed applicata alla luce delle

misure di ripresa della c.d. *fase due* introdotte dal citato [D.P.C.M. 26 aprile 2020](#) (che ha ampliato il novero delle attività economiche non più soggette a sospensione) e completate dal D.P.C.M. 17 maggio 2020, nonché delle disposizioni del d.l. n. 34/2020;

Evidenziato inoltre che:

- in quest'ottica, le pubbliche amministrazioni devono continuare a garantire l'attività amministrativa e, a tal fine, possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza, anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dai citati [D.P.C.M.](#) e dalle future misure normative di prossima emanazione;
- la direttiva della [Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Funzione pubblica](#) del 4 maggio 2020, n. 3 afferma che: *"... ove le fasi di riapertura dei settori e delle attività economiche - anche nei termini che saranno definiti con le prossime misure - renderanno necessario un ripensamento delle modalità organizzative e gestionali al fine di potenziare il ruolo propulsivo delle amministrazioni, sarà cura delle stesse assicurarne la compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. ... Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa delle attività sia adeguato e costante tale da assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti"*;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 16.03.2020 (prot. n° 6434 del 16.03.2020), con il quale, in applicazione delle disposizioni emergenziali nel tempo vigenti, venivano individuate le attività indifferibili da rendere in presenza e adottate ulteriori disposizioni organizzative per garantire la funzionalità degli uffici comunali;

Evidenziata pertanto la necessità di rimodulare quanto disposto col predetto D.S. n. 7/2020, riformulando l'elencazione delle attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza del personale - anche in ragione della gestione dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso - non mancando di assicurare, per le attività da rendere in presenza, il rispetto delle misure igienico-sanitarie raccomandate dalle competenti Autorità sanitarie;

Ritenuto pertanto di dover organizzare l'erogazione dei servizi comunali, nel rispetto delle citate previsioni di legge, consentendo ai cittadini ed alle imprese di poter continuare a fruire dei servizi in forme diverse, compatibili con le attuali disposizioni di contrasto e di contenimento della diffusione del Covid-19;

Considerato che si rende necessario limitare allo stretto indispensabile le presenze all'interno degli uffici comunali;

Richiamati gli accordi di lavoro agile in emergenza che il Comune di Palmi ha sottoscritto con larga parte del proprio personale dipendente in virtù degli artt. 11, 12 e 13 del regolamento comunale approvato con deliberazione della G.C. 16 marzo 2020, n° 110, più volte prorogati, i quali possono continuare ad essere attuati ferma restando la necessità di adeguamento alle disposizioni del presente decreto;

Tutto ciò premesso e considerato:

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, con particolare riguardo all'art. 50;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;

Richiamato il C.C.N.L. del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## DISPONE

Che, fino alla data del 14 giugno 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 17 maggio 2020, ovvero fino a nuova e diversa disposizione, anche in ragione della gestione dell'emergenza da Covid-19:

a) le seguenti siano individuate quali "**attività indifferibili e da rendere in presenza**":

- *Attività della protezione civile*
- *Attività della Polizia locale*
- *Attività dello Stato civile e dell'Anagrafe (limitatamente al raccoglimento delle registrazioni di nascita e di morte ed altre attività urgenti)*
- *Attività dei servizi sociali (attività di pronto intervento assistenziale a favore di persone non autosufficienti e minori, gestione misure di solidarietà alimentare ed altre attività urgenti)*
- *Attività dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria (cfr. l'art. 5 dell'ordinanza n. 43/2020 e le disposizioni di servizio, prot. n° 10152 del 06.05.2020)*
- *Attività del servizio di portineria e accesso agli uffici comunali di Palazzo San Nicola*
- *Attività del protocollo comunale*
- *Attività urgenti dei servizi economico-finanziari*
- *Attività economiche collegate all'emergenza sanitaria in corso, ovvero collegate ad altre attività urgenti o indifferibili*
- *Attività dello Sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.), con particolare riguardo alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura delle attività produttive e commerciali ed alle attività mercatali*
- *Attività urgenti dei servizi del personale*
- *Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico*
- *Attività della Segreteria generale collegate all'emergenza sanitaria in corso o connesse alle esigenze di coordinamento delle altre attività urgenti e indifferibili*
- *Attività urgenti degli uffici di supporto agli organi istituzionali collegate all'emergenza sanitaria in corso*
- *Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta e smaltimento dei rifiuti*
- *Attività connesse al ripristino delle reti e alla manutenzione straordinaria di luoghi,*

*impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone o delle cose; attività urgenti per la gestione delle opere pubbliche*

- *Attività manutentive relative alla rete fognaria, alla rete viabilistica ed alla segnaletica stradale*
  - *Attività di vigilanza e direzioni lavori sui cantieri di competenza comunale (limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti ed alla prevenzione per la tutela fisica dei cittadini)*
  - *Attività dei servizi culturali (limitatamente all'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali)*
  - *Attività tecnico-amministrative e di coordinamento delle diverse Aree strettamente necessarie a non interrompere i servizi essenziali e calibrate in rapporto alle necessità contingenti.*
- a) Fino a nuova e diversa disposizione, i servizi degli uffici comunali saranno erogati principalmente e in via ordinaria per via telefonica e/o telematica. L'accesso all'interno degli uffici è consentito solo - PREVIO APPUNTAMENTO - per procedimenti urgenti e comunque non espletabili in via telematica/ telefonica. I cittadini che hanno prenotato l'appuntamento potranno accedere singolarmente (uno per ogni singolo ufficio), previa accettazione e registrazione allo sportello di front office dedicato, indossando la mascherina protettiva e rispettando la distanza di sicurezza interpersonale prevista e le altre misure di sicurezza impartite dalle competenti Autorità sanitarie.
- b) **Il servizio di portineria e di accesso agli uffici comunali di Palazzo San Nicola** seguirà il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
- c) **Il servizio di protocollo** verrà assicurato durante il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
- d) Le attività "in presenza" di cui al punto sub a) dovranno essere svolte dal personale interessato nel rispetto delle indicazioni di sicurezza e con l'adozione di tutti gli accorgimenti finora raccomandati (con particolare riguardo alle misure igienico-sanitarie di cui all'allegato 16 al D.P.C.M. 17 maggio 2020) e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali.
- e) **I Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, individueranno almeno un dipendente che, a turno, presenzi in ufficio alle attività indifferibili sopra indicate;** per tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli collocati in "lavoro agile in emergenza" (L.A.E.) o *smart working* - salva motivata e documentata impossibilità - occorrerà fare ricorso alle ferie (con particolare attenzione a quelle pregresse), ai congedi retribuiti, alla banca ore, alla rotazione/turnazione, nonché ad altri analoghi istituti previsti dalla vigente contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, o sono collocati in ferie d'ufficio (con i poteri del datore di lavoro), ovvero, in subordine, nei casi previsti dalla legge, sono esentati dal servizio e comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di poter essere richiamati per ogni eventuale necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 45 (quarantacinque) minuti dalla

chiamata. Detto comando in disponibilità emergenziale, come disposto dall'art. 87, comma 3, del d.l. n. 18/2020, costituisce “*servizio prestato a tutti gli effetti di legge*”, senza alcun diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa (buono pasto), ove spettante. Rimane inteso che ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

- f) Al fine di limitare allo stretto indispensabile le presenze all'interno degli uffici, i Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, individueranno gli eventuali servizi (anche tra quelli indicati al punto *sub a*) che è possibile rendere “in reperibilità”, provvedendo - in tal caso - a rendere pubblici orari e numeri di telefono a disposizione dei cittadini con appositi avvisi alla cittadinanza.
- g) I dipendenti in servizio che rendono le prestazioni lavorative in presenza continuano a timbrare le presenze con le consuete modalità; gli eventuali debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei successivi provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria.
- h) Le disposizioni attuative del presente decreto sindacale riguardanti i Responsabili di Area e le Alte professionalità sono assunte dal Segretario Generale, quelle riguardanti il Segretario Generale sono assunte dal Sindaco, nel rispetto dei criteri di cui sopra.

Il presente decreto potrà essere revocato, modificato o integrato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia del presente decreto sindacale è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e trasmessa alla Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria e alla Protezione Civile.

Copia del medesimo decreto è altresì inviato, per via telematica, al Segretario Generale, ai Responsabili delle Aree ed al Responsabile del Servizio “Gestione risorse umane”, per il seguito di rispettiva competenza, ivi compresa la trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267, e s.m.i..

Palmi, 21.05.2020

IL SINDACO  
F.to Avv. Giuseppe Ranuccio